

SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2**  
**Olbia**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.2573 DEL 19 / 09 / 2013

**OGGETTO:** Refusione spese legali B.A.ex art. 25 CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 08.06.2000; Proc. Penale RGNR 2703/10 RG GIP 1988/11

L'anno duemilatredici il giorno Diciannove del mese di Settembre

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dottor GIOVANNI ANTONIO FADDA**

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Gianfranco Casu

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu

Su proposta dell'Area Affari Generali, Legali e Comunicazione:

**PREMESSO** che il Dott. A.B. dipendente di questa Azienda, nei cui confronti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania apriva il procedimento penale RGNR n.2703/10 e RG GIP 1988/11 in relazione a fatti accaduti durante l'espletamento del servizio, nominava l'Avv. Roberta Campesi del Foro di Tempio - Pausania come legale di fiducia per la propria difesa nel processo penale predetto ex art.25 CCNL della Dirigenza Medica del 08.06.2000;

**CONSIDERATO** che il Dott. A.B. veniva prosciolto da ogni addebito mossogli nel procedimento penale sopra citato con decreto di archiviazione del G.I.P. di Tempio Pausania Dott. Marco Contu in data 15.12.2011;

**DATO ATTO** che il Dott. A.B. chiedeva ex art. 25 del CCNL Dirigenza Medica dell'8.06.2000 il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nel procedimento penale predetto, per un totale di Euro 6.292,00 come da parcella quietanzata dello Studio Legale depositata unitamente alla richiesta;

**RITENUTO** di dover accogliere la richiesta di pagamento delle spese legali avanzata dal dipendente alla stregua delle previsioni di legge e del CCNL, e segnatamente dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse emergente dal tenore del provvedimento di archiviazione nonché dalle informazioni assunte dalle unità operative interessate secondo il quale dagli elementi acquisiti emerge l'infondatezza della notizia di reato;

**RILEVATO** pertanto che il citato art 25 del CCNL Dirigenza Medica Veterinaria del 08.06.2000 prevede l'obbligo dell'Azienda di rifondere le spese di difesa nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico nel caso di assunzione diretta della tutela legale del dipendente, nel rispetto della tariffa minima ordinistica e dell'attività di difesa svolta, nel caso di specie pari ad € 5.000,00, oltre, IVA al 21% e cpa al 4%, da imputarsi nell'apposito fondo rischi cause di lavoro secondo le precedenti previsioni di relativa stima;

**VALUTATA** la congruità e conformità al tariffario forense della nota spesa nei limiti predetti;

**Visti:**

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'Atto Aziendale;


**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa,


- di accogliere la richiesta del Dott. A.B. di rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa nel procedimento penale RGNR n.2703/2010 e RG GIP 1988/2011 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania per un importo complessivo di € 6.292,00, e nello specifico € 5.000,00 per diritti ed onorari, € 200,00 per cassa avvocati al 4% ed € 1.092,00 per IVA al 21% dell'imponibile, imputando la spesa nell'apposito fondo rischi cause di lavoro dove è stato stimato il rischio;
- di incaricare dei conseguenti adempimenti il Servizio Amm.ne del Personale;

- di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10.

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. ssa Maria Serena Fenu)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Gianfranco Casu)



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giovanni Antonio Fadda)



G.P.S.  
E

(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura \_\_\_\_\_ (proponente/estensore)

(firma) \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 20/09/2013, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 20/09/2013.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso \_\_\_\_\_.

Olbia, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali